

CITTÀ DI TORINO
DIPARTIMENTO GRANDI OPERE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIVISIONE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

CONTRATTO

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL
D.LGS N. 36/2023 E S.M.I. DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI
INDAGINI STRUTTURALI E RILIEVI PER LE OPERE DEL PON METRO
PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - PROGETTO TO3.2.8.3C -
PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA DA PIAZZA
CASTELLO A PIAZZA CARLO FELICE (CUP: C11B23000240001)
CIG A04AB0AE3B - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 751 DEL
8.02.2024 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2204 DEL 15.04.2024**

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il
COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione),
C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato
dal Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, Arch. Paola DE
FILIPPI, nata a Torino, il 24 maggio 1967, domiciliato per la
carica in Torino, p.zza San Giovanni 5 - 10122 Torino, e il
libero professionista Prof. Ing. Francesco BELLINO, con
studio in Torino in via Filangieri n. 4A, P. I.V.A.
03822970012, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali
DD n. 751 del 8 febbraio 2024 e DD n. 2204 del 15 aprile 2024
che qui si intendono integralmente richiamate

PREMESSO CHE

Per quanto sopra esposto si è provveduto ad esperire

un'indagine esplorativa commerciale previa valutazione comparativa di 3 preventivi, pertanto in data 29 dicembre 2023, tramite posta elettronica certificata alcuni professionisti sono stati invitati a presentare preventivi per il servizio di cui in oggetto, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, si è provveduto a prendere atto della valutazione comparativa dei preventivi pervenuti.

Con determinazione dirigenziale n. 751 del 8 febbraio 2024 sono stati approvati l'indizione e l'affidamento diretto del suddetto servizio, ai sensi del combinato disposto dall'art. 17 comma 2 ed all'art. 50 - comma 1, lettera b del D.Lgs. 36/2023, al Prof. Ing. Francesco Bellino con studio in via Filangieri n. 4 - 10100 Torino - P. IVA 03822970012 per un importo complessivo di Euro 55.827,20 (I.V.A. e contributi compresi) CIG A04AB0AE3B, al quale, ai sensi dell'art. 55 - comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica, inoltre, il termine dilatorio di cui all'art. 18 - commi 3 e 4 del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Vista la necessità ed urgenza della prestazione, in quanto finalizzata alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica e per rispettare le tempistiche legate al finanziamento, con il medesimo atto è stata disposta la consegna anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 17,

comma 9 del D.Lgs. 36/2023 in pendenza dell'esito dei controlli e della stipulazione del contratto. Tutto ciò premesso, e approvato per fare parte integrante del presente atto, fra le parti, come sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al Professionista suindicato, ai sensi dell'art. 50 - comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico professionale avente ad oggetto indagini strutturali e rilievi per le opere di pedonalizzazione e riqualificazione della via Roma da piazza Castello a piazza Carlo Felice, finalizzato alla redazione di documenti che richiedono competenze tecniche altamente specialistiche e/o il ricorso ad eventuali software e attrezzature specifiche non in dotazione all'Amministrazione.
2. L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in quanto il professionista è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. Tra le opere di competenza di questo Servizio vi è la progettazione della pedonalizzazione e riqualificazione

della Via Roma. Tenuto conto che nell'ambito delle opere di riqualificazione è prevista la sostituzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso con lastre lapidee, la modifica conseguente dei sottofondi per l'innalzamento del piano di campagna in quota a raso con i marciapiedi dei portici;

Considerato che al di sotto dell'intera Via Roma è presente la soletta di copertura del parcheggio sotterraneo realizzata negli anni '30 per poter valutare al meglio la tipologia e gli spessori della nuova stratigrafia di progetto, oltre che verificare staticamente la reazione della struttura in c.a. al sovraccarico indotto dalla nuova pavimentazione lapidea, occorre procedere ad effettuare le seguenti attività: analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti; relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture esistenti; controlli strutturali; relazione interpretativa in merito agli esiti del servizio di controlli strutturali, con risultanze della verifica statica della struttura al nuovo schema di carico.

Si rende pertanto necessario individuare una figura professionale di particolare e esperienza e professionalità nel campo della normativa di cui al D.M. 17 gennaio 2018 "Nuove Norme tecniche per le costruzioni" e del loro aggiornamento.

Tale esperto dovrà infatti predisporre:

- tutta la documentazione inerente il servizio di controlli strutturali sulla soletta del parcheggio sottostante la Via Roma;
- la relazione interpretativa sull'esito dei controlli strutturali;
- certificazione sulla idoneità statica;

2. Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Paola DE FILIPPI, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso il Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità - Divisione Infrastrutture - Servizio Suolo e Parcheggi, in qualità di Dirigente di Servizio, o del Funzionario Tecnico delegato, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

3. Le prestazioni concernenti l'incarico sono state completate, così come da Determinazione dirigenziale DD n. 751 del 8 febbraio 2024 con la quale è stata disposta la consegna anticipata, secondo le seguenti scadenze:

- Entro la data del 15 febbraio 2024(per il primo tratto di Via Roma da Piazza Castello a Piazza San Carlo);
- entro la data del 29 febbraio 2024 (per il secondo tratto di Via Roma da Piazza San Carlo a Piazza Carlo Felice).

In funzione dell'andamento della prestazione, il R.U.P., su richiesta motivata del professionista, potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla scadenza del servizio.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PERL'INCARICO

1. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto de quo. In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi, in particolare per quanto riguarda eventuali prove di carico e verifiche di materiali. Il professionista dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della

parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 4 - GARANZIE

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (riducibile ai sensi del combinato disposto dagli artt. 106, comma 8 e 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023) per un importo pari ad Euro 2.200,00 mediante polizza n. 535488200 rilasciata il 24 aprile 2024 stipulata con la Compagnia Assicurativa Allianz Viva SpA emessa e firmata digitalmente dal funzionario rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, e altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, ai sensi dell'articolo 117, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 5 - CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo economico per lo svolgimento della prestazione illustrata, come da offerta del 09.01.2024, ammonta ad Euro 44.000,00, oltre contributi previdenziali ed I.V.A.. Il pagamento del corrispettivo verrà corrisposto in due soluzioni:

- 40%, quale acconto, ad avvenuta conclusione delle indagini e prove tecniche previste sul campo;
- 60%, a saldo, ad avvenuta conclusione dell'incarico, previa formale attestazione di conformità dell'avvenuta

prestazione a parte del Responsabile del Procedimento.

Sull'importo riconosciuto quale acconto verrà operata una ritenuta pari allo 0,50%, ex art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, che verrà svincolata al pagamento del saldo previa verifica della regolarità contributiva.

2. Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso nel contratto. L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 D. Lgs. 36/2023 comma 8 in merito alle variazioni contrattuali.

3. L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo sopra indicato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali esigenze preventivamente comunicate e motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

4. A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione, l'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti alla Società eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al Ministero (Agenzia per la coesione territoriale presso il MEF) e la ricezione del relativo mandato.

5. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

6. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto

articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopra citata, nonché la risoluzione del contratto.

7. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino - della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

8. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata nell'ambito dei fondi PON METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Saranno a carico dell'affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Le spese di bollo dei verbali si intendono incluse forfettariamente nel rimborso spese inserito nel preventivo di onorario a corpo allegato.

Art. 8 - PROPRIETÀ

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito del presente incarico

resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione della Società incaricata, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

Art. 9 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023, ed al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

3. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

4. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'aggiudicatario e saranno

trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 nr.196, esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopraccitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

5. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (TO), piazza Palazzo di Città, 1, 10122; email: rpd-privacy@comune.torino.it

6. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 10 - OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ DELLA CITTÀ

1. L'affidatario dichiara di rispettare il Patto di integrità delle imprese, con la precisazione, tuttavia, che il secondo periodo dell'art. 9 del citato patto di integrità è stato abrogato dall' art. 10 della legge 238/2021, e si impegna a far rispettare il medesimo ai suoi eventuali collaboratori e/o subcontraenti.

Art. 11 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTÀ

1. L'affidatario dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di comportamento della Città. L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario, che svolgano la loro attività nelle strutture comunali,

costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 12 - RECESSO E REVOCA

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento.

In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

2. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

3. L'Amministrazione procederà alla revoca del presente incarico al verificarsi dei presupposti ostativi di cui all'art. 1 del presente contratto.

Nel caso di ritardi attribuibili all'affidatario e decorso inutilmente l'intervallo di tempo assegnati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente incarico, ferma restando la responsabilità dell'affidatario per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Art. 13 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'affidatario, assunti in forza del presente

contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1%, che non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023.

2. Detta penale trova altresì applicazione anche in caso di ritardo:

- nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie, rispetto alle date fissate dal RUP (qualora siano state previste al precedente art. 2);

3. Le penali di cui sopra si applicano nei casi di inosservanza dei termini di cui al precedente art. 2.

4. Nel caso del raggiungimento del 10% della penale di cui al presente articolo, o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 2, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

5. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122, del D. Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva

l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

6. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

7. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie e dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nominato

dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 15 - ESECUTIVITÀ

L'affidatario ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 16 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972 e secondo le modalità e gli importi indicati dall'all. I.4 del Codice mediante F24 contabile n. WF24_20240426 1013 08005 03371 00009 096 del 26 aprile 2024.

La Dirigente

L'affidatario

Servizio Suolo e Parcheggi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 7 (spese a carico l'affidatario), Art. 12 (recesso e revoca), Art. 13 (penali e risoluzione del contratto), Art. 14 (controversie e foro competente).

L'affidatario